



CAMERA DI COMMERCIO  
AREZZO-SIENA

**OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal R.I. degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) irregolari: PEC revocate, PEC Multiple Professionisti, PEC Multiple tra imprese, PEC non valide - Sede di Arezzo – Avvio procedimento.**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31.03.2023 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Considerato che tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di munirsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto delle sotto elencate fonti normative e regolamentari:
  - Art. 16 commi 6 e 6 bis, D.L. 185/2008 (convertito nella Legge n.2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 (convertito nella Legge 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
  - Direttiva del 27.04.2015, in vigore dal 13.07.2015, del Ministero dello Sviluppo Economico che ribadisce che tutte le imprese, costituite sia in forma societaria che individuale, debbano mantenere attiva la casella di Posta Elettronica Certificata comunicata al Registro Imprese;
- Visto l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 120/2002, che in tema di disposizioni per favorire l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Professionisti:



- ha sostituito, in coerenza con quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005) e con la disciplina dell'Unione Europea, la locuzione "Indirizzo di Posta Elettronica Certificata" con "Domicilio Digitale";
- ha modificato l'art. 16 del D.L. 185/2008, prevedendo, con il combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter, che il Conservatore R.I. che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'impresa di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 gg., decorso inutilmente il quale procede con propria determinazione alla cancellazione del domicilio inattivo dal R.I., avviando contestualmente la procedura di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata per le società, nonché l'assegnazione di un nuovo domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il Cassetto Digitale dell'Imprenditore;
- ha modificato il citato art. 5 del D.L. 179/2012, introducendo, al comma 2, analoga previsione anche per le imprese individuali, con irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura triplicata;
- Preso atto che, secondo i criteri definiti dalla Direttiva del 27.04.2015, in vigore dal 13.07.2015, del Ministero dello Sviluppo Economico, sono riscontrabili le seguenti tipologie di irregolarità:
  - a) PEC "non valide", che ricomprendono sia gli indirizzi formalmente non corretti, sia le caselle appartenenti a domini non certificati;
  - b) PEC "revocate", in cui rientrano le caselle PEC divenute inattive perché scadute e non rinnovate, e, in ogni caso, bloccate dal gestore;
  - c) PEC "multiple tra imprese", cioè condivise tra più soggetti iscritti nel R.I., con esclusione dell'ultima impresa che, in ordine temporale, ne ha denunciato la titolarità al R.I.;
  - d) PEC "multiple professionisti", in cui rientrano gli indirizzi PEC iscritti nel R.I. per una o più imprese/società, ma riconducibili a professionisti registrati nell'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC), istituito dal Ministero dello Sviluppo;
- Preso atto che tali posizioni, che riguardano imprese sia in forma individuale che societaria, relative alla sede territoriale di Arezzo, sono state estratte per il tramite della procedura "CRUSCOTTO QUALITA'" (CROP), messa a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere Scpa il cui elenco costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge con modific. 11.09.2020 n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e in particolare l'art. 40 comma 1, ai sensi del quale "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con Determinazione del Conservatore R.I.";



- Vista la determinazione del Conservatore R.I. n. 18 del 23/02/2016 e la determinazione n.73 del 15.07.2022, recante la “Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d’ufficio della cancellazione di imprese individuali e societarie non più operative e di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – Modalità di notifica dell’avvio del procedimento e dei conseguenziali provvedimenti del Conservatore R.I.”;
- Considerato che la determina di cui sopra prevede, quale modalità di comunicazione di avvio del procedimento, la pubblicazione all’Albo on line della Camera di Commercio del provvedimento unitamente all’elenco delle imprese interessate, per la durata di 45 (quarantacinque) giorni, considerandola sostitutiva ed esaustiva della comunicazione ordinaria *uti singuli*;
- Ritenuto inoltre opportuno, sempre nell’ottica di garantire la maggiore conoscenza possibile del procedimento di cui in argomento, inserire il presente provvedimento unitamente all’elenco di tutte le imprese soggette al procedimento di cancellazione, anche nella sezione “Registro Imprese/REA – Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC inattivi relativi ad imprese – provincia di Arezzo”;
- Richiamata la nota di Unioncamere prot. n. 0011514 del 23.05.2022, con la quale sono state diffuse prassi operative e standard condivise all’interno del sistema camerale nazionale per la concreta attivazione della procedura sanzionatoria e di attribuzione del domicilio digitale, di cui al citato art. 37 del D.L. 76/2020;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare avvio, per le motivazioni esposte in premessa, al procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC irregolari: revocati, multipli professionisti, multipli tra imprese, non valide, di cui all’elenco allegato A) per un totale di n. 945 posizioni, alla data del 26 aprile 2023, (riportate in ordine crescente di n. REA), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente avvenga, nel rispetto della Legge 241/1990 e dell’art. 32 della Legge 69/2009, mediante pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi elenchi allegati, nell’Albo camerale on line per 45 (quarantacinque) giorni e nel sito istituzionale nella sezione “Registro Imprese/REA – Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC inattivi relativi ad imprese – provincia di Arezzo”;
3. di assegnare alle imprese interessate il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
4. di informare dell’avvio della procedura di cui sopra gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria della provincia di Arezzo;



5. di riservarsi di attivare la procedura sanzionatoria di attribuzione del domicilio digitale nei confronti della totalità dei soggetti che ne risulteranno sprovvisti, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)